



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

[ID_VIP: 861] Autostrada A8 Milano Laghi Tratto
barriera di Milano nord-Interconnessione di Lainate
ampliamento alla quinta corsia - Decreto di
compatibilità ambientale DVA/DEC/255 del
08/06/2012

Procedimento

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni lett. A) nn.
da 1 a 23 e raccomandazioni lett. A) nn. 24, 25 e 26

ID Fascicolo

[ID_VIP: 3020]

Proponente

Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.

Elenco allegati

Parere CTVIA n. 2348 del 24/03/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 16/05/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/05/2017

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti alle attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DSA/DEC/255 del 08/06/2012, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto “*Autostrada A8 Milano Lagni Tratto barriera di Milano nord-Interconnessione di Lainate ampliamento alla quinta corsia*” proposto dalla Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A.;

VISTE in particolare le prescrizioni lett. A) nn. da 1 a 23 e le raccomandazioni lett. A) nn. 24, 25 e 26 di cui al citato decreto di compatibilità ambientale DSA/DEC/255 del 08/06/2012 la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-24879 del 25/07/2014 con cui, sulla base del parere n. 1556 del 11/07/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, è stata ritenuta non ottemperata la prescrizione lett. A) n. 10 di cui al citato decreto di compatibilità ambientale DSA/DEC/255 del 08/06/2012;

VISTA la nota prot. ASPI/9501 del 05/05/2015, acquisita dalla scrivente al prot. DVA-12380 del 08/05/2015, con cui la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione per la verifica di ottemperanza alle sopra citate prescrizioni e raccomandazioni;

VISTA la nota prot. DVA-13464 del 20/05/2015 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la documentazione integrativa e di chiarimento trasmessa dalla Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. nel corso dell’istruttoria;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2348 del 24/03/2017, costituito da n. 26 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

per il progetto “Autostrada A8 Milano Lagni Tratto barriera di Milano nord-Interconnessione di Lainate ampliamento alla quinta corsia” con riferimento alle prescrizioni lett. A) nn. da 1 a 23 e raccomandazioni lett. A) nn. 24, 25 e 26 di cui al decreto di compatibilità ambientale DSA/DEC/255 del 08/06/2012:

- l’ottemperanza alle prescrizioni **lett. A) nn. 6, 8, 11, 16, 17, 18 e 20;**

- la non ottemperanza alle prescrizioni **lett. A) nn. 1, 2, 3 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22 e 23;**
- l'ottemperanza alla raccomandazione **lett. A) n. 24;**
- la non ottemperanza alle raccomandazioni **lett. A) nn. 25 e 26.**

Ai fini della conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza, la Società dovrà provvedere a trasmettere la documentazione inerente alle prescrizioni e raccomandazioni ritenute non ottemperate in coerenza con i tempi indicati nelle medesime, nonché con le relative fasi di realizzazione dell'opera.

Con particolare riferimento alle prescrizioni nn. 1, 2 e 3, resta fermo che il piano di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'inizio dei lavori ed in seguito alla stipula del Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, ARPA Lombardia ed Enti Locali interessati in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine come definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 155/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)